

SENTENZA N.

N. 81599/2004

N. REG. DEP.

sent. 3360/07  
= 2865/07



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE 4° CIVILE**

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;  
promossa con atto di citazione notificato in data 9.12.2004 a ministero dell'Aiutante  
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

**[REDACTED]** A (c.f. **[REDACTED]**), elettivamente domiciliata in Milano  
via Bianca di Savoia 6, presso lo studio degli avv.ti Daniele Sussman detto Steinberg e  
Cristina Callegari del Foro di Voghera, che la rappresentano e difendono, per procura a  
marginc dell'atto di citazione-

**ATTRICE**

**CONTRO**

**[REDACTED]** (c.f. M **[REDACTED]**), elettivamente domiciliato in  
Milano via Andegari 4/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lombardi, che lo  
rappresenta e difende per procura speciale a rogito notaio Suriani in data 29.10.2004 n.  
122.309 rep.-

**CONVENUTO**

Oggetto: immissioni rumorose.

h

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come da fogli allegati.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio il dott. [REDACTED] chiedendo di: *"confermare l'ordinanza emessa dal G.D. dott. Manunta in data 22 ottobre 2004 sino a quando il dott. [REDACTED] titolare dello Studio Odontoiatrico, non avrà provveduto all'adozione delle misure di insonorizzazione indicate dal CTU od altre idonee a ricondurre le immissioni rumorose nei limiti della normale tollerabilità; dichiarare tenuto e condannare il dott. [REDACTED] al risarcimento del danno esistenziale, sia nei confronti dell'attrice che dei propri familiari, da quantificarsi in via equitativa; dichiarare tenuto e condannare il dott. [REDACTED] a rifondere alla sig.ra [REDACTED] la quota da lei versata a titolo di onorari al CTU ing. Viganò per le due relazioni peritali depositate nella fase cautelare; oltre al totale rimborso delle somme dalla stessa versate al proprio CTP; con vittoria di spese, diritti e onorari della fase cautelare e di merito".*

A sostegno delle domande esponeva che :

-era proprietaria di un appartamento al primo piano di uno stabile, in Milano, via Baldissera n. 2/a, ove abitualmente viveva; l'unità immobiliare era costituita da un ampio monolocale dove due pareti tra loro adiacenti confinavano con lo studio del dott. [REDACTED];

-a seguito dei persistenti rumori provenienti dal predetto studio segnalava dapprima il proprio disagio sia all'amministratore dello stabile, sia all'ASL competente senza ottenere alcun risultato; successivamente, in data 18.7.03, depositava ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi il Tribunale di Milano; veniva quindi disposta ed espletata apposita CTU che, depositata in data 15.1.04, concludeva per la sussistenza delle immissioni lamentate eccedenti la normale tollerabilità e dava atto *"della disponibilità del resistente che, come scritto dal suo consulente, ha già dato disposizione per la sostituzione di due apparecchiature rumorose. L'insonorizzazione delle altre apparecchiature è alquanto complessa e si consiglia la loro sostituzione con altre molto silenziose, se reperibili sul mercato"*;

-dopo alcuni rinvii, il Giudice incaricava nuovamente il Ctu di verificare l'efficacia delle modifiche e delle sostituzioni apportate nelle apparecchiature e negli impianti dello studio dentistico; nella II relazione peritale, depositata in data 30.9.04, il CTU, dopo aver esaminato i singoli apparecchi, concludeva per la persistenza delle immissioni intollerabili nonostante l'effettuazione di alcuni interventi che avevano migliorato un po' la

situazione; indicava altresì i possibili interventi insonorizzanti (*“gli interventi insonorizzanti ...sono fattibili e prevedono l’isolamento sia dal rumore aereo che strutturale...in linea di massima il CTU ipotizza interventi o sostituzioni sull’aspiratore e sul condizionatore per circa euro 12.000,00, oltre ad IVA, la creazione di una schermatura metallica insonorizzata e limitata alla parte tecnica per circa euro 1.000,00+IVA, infine per evitare l’imprevista accensione notturna si raccomanda di installare un orologio programmatore il cui costo è di poche centinaia di Euro...”*);

-con ordinanza, in data 22.10.04, il Giudice accoglieva il ricorso e ordinava al convenuto l’immediata sospensione dell’attività dentistica esercitata *“fino a quando...non avrà provveduto all’adozione delle misure di insonorizzazione indicate dal CTU od altre idonee a ricondurre le immissioni rumorose nei limiti della normale tollerabilità”*.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale rilevava che, in data 1.02.05, aveva depositato ricorso per ATP e, in data 28.6.05, il CTU depositava la propria consulenza concludendo che *“il prof. ██████ a messo in atto i provvedimenti indicati nelle precedenti perizie..le immissioni sonore nell’abitazione della signora ██████ rispettano i limiti di normale tollerabilità e della legge quadro sull’inquinamento acustico...il CTU ha eseguito dei rilevamenti di vibrazioni all’interno della proprietà ██████ ed ha riscontrato il rispetto dei limiti di riferimento”*. Sulla base di ciò il convenuto chiedeva di revocare l’ordinanza cautelare in data 22-23 ottobre 2004.

Assumeva poi il convenuto che erroneamente, in sede cautelare, non si erano tenuti in debito conto sia la circostanza che entrambe le unità immobiliari in questione non erano destinate ad uso abitativo, sia che la normativa applicabile doveva riferirsi al D.lgs 15.8.91 n. 277 ovvero al DPCM 1 marzo 1991, con conseguenze rilevanti in ordine alla soglia delle immissioni intollerabili.

Anche la domanda risarcitoria doveva ritenersi del tutto infondata, atteso che il danno esistenziale lamentato non era stato in alcun modo provato.

Con ordinanza in data 6.7.05 il Giudice, viste le risultanze dell’ATP, disponeva la revoca, ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c., dell’ordinanza in data 22-23.10.04.

All’udienza in data 15.12.05 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data 6.12.06, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, tratteneva la causa in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre subito rilevare che la domanda dell'attrice è ridotta a quella risarcitoria inerente il danno esistenziale derivante dalle immissioni intollerabili, mentre il convenuto chiede, previa revoca ex art. 669 decies c.p.c. dell'ordinanza in data 22-23.10.2004, il rigetto di tutte le domande attoree.

Ora, non vi dubbio alcuno che la fase cautelare, certamente protrattasi per lungo tempo in conseguenza dell'atteggiamento del convenuto e della tolleranza dell'attrice, ha accertato la sussistenza di intollerabili immissioni sonore provenienti dagli impianti del convenuto medesimo.

Così la CTU, come detto, in data 13.1.04 ha accertato tale circostanza (*"Le immissioni sonore degli impianti appartenenti al resistente causano immissioni sonore che superano i limiti di accettabilità e di normale tollerabilità. Si è preso atto della disponibilità del resistente che, come scritto dal suo consulente, ha già dato disposizione per la sostituzione di due apparecchiature rumorose. L'insonorizzazione delle altre apparecchiature è alquanto complessa e si consiglia la loro sostituzione con altre molto silenziose, se reperibili sul mercato"*-doc. 7 attrice), ribadita altresì nella successiva Ctu depositata in data 30.9.04 (*"Le immissioni sonore degli impianti del resistente causano ancora immissioni sonore che superano i limiti di accettabilità e di normale tollerabilità nonostante siano stati effettuati alcuni interventi che hanno migliorato un po' la situazione. L'insonorizzazione è alquanto complessa, ma fattibile. Il Ctu consiglia la sostituzione dei macchinari rumorosi con altri molto silenziosi, se reperibili sul mercato"*-doc. 8 attrice).

E' soltanto in sede di ATP, promosso dallo stesso convenuto, che il CTU ha riscontrato, con relazione depositata in data 28.6.05, l'assenza di immissioni sonore intollerabili (*"Il CTU dopo avere eseguito i necessari accessi e rilevamenti riferisce che parte attrice successivamente all'inizio di queste operazioni peritali ha messo in atto i provvedimenti indicati nelle precedenti perizie. Ora le immissioni sonore nell'abitazione della signora [REDACTED] rispettano i limiti di normale tollerabilità e della legge quadro sull'inquinamento acustico. All'inizio delle operazioni peritali il compressore frigorifero produceva ancora immissioni che superavano entrambi i limiti, mentre il compressore aria superava solo il limite di tollerabilità. Come da recente richiesta di parte convenuta il Ctu ha eseguito dei rilevamenti di vibrazioni all'interno della proprietà [REDACTED] ed ha riscontrato il rispetto dei limiti di riferimento"*).

In forza di tali risultanze peritali, il Giudice, ai sensi dell'art. 669 decies c.p.c., all'udienza in data 6.7.05 disponeva la revoca dell'ordinanza cautelare in data 22-23.10.04, di guisa che superflua appare la richiesta formulata in via preliminare dal convenuto nelle sue conclusioni.

Ostinatamente il convenuto, in sede di comparsa conclusionale, richiama la propria argomentazione principale in ordine alla destinazione urbanistica dell'abitazione della sig.ra [REDACTED], con conseguenti effetti sui criteri, anche normativi, di rilevazione delle predette immissioni.

Basti, in questa sede, richiamare quanto già ritenuto dai precedenti provvedimenti sul punto, con motivazioni esaustive che vengono integralmente condivise.

Così, nell'ordinanza in data 22-23.10.04 (doc. 9 attrice) si affermava chiaramente che *"...anche la destinazione urbanistica dell'unità abitata dalla ricorrente (a detta del resistente accertata non per uso abitativo) è irrilevante sul piano dei diritti soggettivi coinvolti, avendo se mai attinenza con i rapporti fra la [REDACTED] e la Pubblica amministrazione..."*, mentre nel provvedimento collegiale, a seguito del reclamo proposto (doc. B attrice), si considerava che *"Il principale motivo di reclamo riguarda i criteri di valutazione dell'intensità delle immissioni rumorose....Le considerazioni del reclamante non sono pertinenti, perché, semmai nella specie, l'impiego diverso da abitativo riguarda la destinazione d'uso dell'appartamento, non la sua destinazione urbanistica (cioè quella assegnata dai piani urbanistici comunali), dato che quest'ultima è la stessa per l'intero stabile, avendo indubbia destinazione urbanistica residenziale. Pertanto l'appartamento risulta adibito ad un uso compatibile con la sua destinazione urbanistica, mentre non ha importanza nei rapporti tra privati se l'eventuale cambio della destinazione d'uso sia avvenuto o meno nel rispetto della disciplina pubblicistica..."*.

Ciò detto, occorre ora esaminare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice.

La predetta domanda risulta non provata e dunque non meritevole di accoglimento.

E' pacifico, infatti, che se deve essere risarcito il danno causato dalle immissioni acustiche illecite che provocano un peggioramento delle condizioni di vita, ancorchè non incidenti sulla salute, nondimeno, ai fini dell'accertamento del danno esistenziale, è necessaria la prova dell'incidenza concreta della lesione sulle attività realizzatrici del danneggiato e l'accertamento di un'alterazione, di contenuto apprezzabile, della sua personalità sia sotto il profilo personale che relazionale (v. Corte Appello Mi. 14.2.2003).

Nella specie, l'attrice si è limitata a sostenere la sussistenza del danno "*in re ipsa*" nel solo fatto della presenza delle immissioni intollerabili, ma non ha né allegato, né tantomeno chiesto di provare alcunchè in ordine al lamentato cd. danno esistenziale.

Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare a metà tra le parti le spese del giudizio, mentre la restante metà deve essere posta a carico del convenuto, in quanto soccombente nella fase cautelare, e si liquida come da dispositivo. Tutte le spese di CTU dovranno essere poste interamente a carico del convenuto, essendo stati necessari tali accertamenti peritali per eliminare le immissioni illecite.

#### P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da I. [REDACTED] contro [REDACTED], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) respinge la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice perché infondata;
- 2) dichiara le spese del giudizio compensate a metà tra le parti; condanna il convenuto a rifondere all'attrice la restante metà, che si liquida in complessivi euro 2990,00, di cui euro 2200,00 per onorari, euro 600,00 per diritti ed euro 190,00 per spese, oltre accessori come per legge; pone a carico del convenuto tutte le spese di CTU, come liquidate dal Giudice.

Così deciso in Milano il 15.3.2007

Il Giudice

Valter Colombo

